



COMUNE DI SANT'ARPINO

PROVINCIA DI CASERTA

AREA I – AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE

NUM. REGISTRO GENERALE 133 DEL 20/02/2025

(NUM. SETTORIALE 48)

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI DI “FUNZIONARIO SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO COMUNE DI SANT'ARPINO.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 27/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2023;
- il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 22 in data 23.09.2024, ad oggetto “PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER L'ANNO 2023. ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 08/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 contenente la sezione 3, sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026”, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 18.10.2024, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al N.0022004/2024 del 12/12/2024, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ha trasmesso la decisione della COSFEL di approvazione della programmazione del fabbisogno del personale dell'Anno 2024 contenuta nel PIAO;

DATO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 è stato prorogato al 28/02/2025 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.", ai sensi del quale: *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;

RILEVATO che il Comune di Sant'Arpino non ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 entro la data del 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria";

CONSIDERATA la valenza autorizzatoria del bilancio triennale ultimo approvato 2024/2026, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATO l'art. 21-bis del DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, che, come modificato dall'art. 18-ter, comma 1, del DECRETO-LEGGE 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, testualmente recita *"1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.*

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.";

DATO ATTO CHE, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 contenente la sezione 3, sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026", successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 18.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, occorre porre in essere tutte le necessarie attività per provvedere alla copertura di n. 1 posto, previsto in organico ed attualmente vacante, di Funzionario Specialista in attività amministrative (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali da inserire nell'ambito dell'unità organizzativa di questo Comune denominata "Area III Vigilanza e Demografici";

CONSIDERATO che detto posto previsto in organico è vacante e che occorre procedere al reclutamento per garantire i servizi e dare attuazione a quanto programmato;

RAVVISATA la necessità di assumere un dipendente che abbia i requisiti di legge e di regolamento previsti per la categoria ed il profilo professionale di cui sopra, atteso che detta posizione è infungibile

nell'ambito della struttura organizzativa di questo ente, in considerazione dei servizi e degli uffici assegnati al settore di appartenenza;

POSTO CHE, in esecuzione della precitata delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 contenente la sezione 3, sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026", successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 18.10.2024, esecutiva ai sensi di legge, tale assunzione potrà avvenire anche facendo ricorso agli istituti della mobilità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore;

RILEVATO CHE il bilancio 2024/2026 è stato deliberato rispettando tutte le norme e i principi giuridici vigenti in materia;

FATTO PRESENTE che:

- con nota prot. n. 0022769/2024 del 23/12/2024 è stata avviata la procedura con comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001 per il personale in disponibilità ed inoltrata alla Regione Campania (ex uffici Ormel) e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- con nota di riscontro acquisita al prot. n. 0000684 del 13.01.2025, la Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili – Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro, della Giunta Regionale della Campania, ha rappresentato che presso il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione risulta la presenza di personale inserito negli elenchi dei lavoratori in disponibilità, invitando la scrivente Amministrazione a prendere contatti con il predetto Consorzio al fine di verificare la possibilità di ricollocazione del personale eccedente;
- con nota acquisita al prot. n. 0000782 del 13.01.2025, il Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione ha trasmesso gli elenchi del personale in disponibilità presso l'Agenzia regionale Ormel;

DATO ATTO, pertanto, che è in corso di svolgimento la procedura della mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i. il quale recita: " 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali

non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”;

DATO ATTO che l'art. 30, che prevede la cosiddetta mobilità volontaria ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro, da un'amministrazione ad un'altra, non determina l'immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego, come invece avviene qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale, e si traduce in un passaggio volontario a domanda del dipendente tanto all'interno dello stesso comparto, quanto tra comparti diversi e non riguarda, dunque, dipendenti collocati in situazioni di disponibilità;

CONSIDERATO:

-che lo stesso articolo 30, al comma 2 bis stabilisce, altresì che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

-il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.

-che in pratica la norma, coerentemente con l'ordine fissato dall'articolo 6 del TUP, impone alle amministrazioni, in ordine ai propri fabbisogni di personale, di ricoprire i “...posti vacanti in organico necessariamente e prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti ...” con ricorso alla procedura di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 30 e solo poi, ove questa non vada a buon fine, al reclutamento;

-che il principio che sta alla base della necessaria priorità della procedura di mobilità rispetto al reclutamento è noto e sullo stesso vi sono stati approdi interpretativi ormai consolidati anche da parte delle Sezioni riunite

in sede di controllo della Corte dei conti. Si richiamano sinteticamente i seguenti principi interpretativi di volta in volta affermati: “La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse relativamente agli

enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali Diverso il

caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia l'assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali. In tal caso per l'ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell'imputazione del trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe alla neutralità finanziaria dell'operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite all'ente di provenienza del dipendente.”

(Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 53/2010)”;

-“.....né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d. lgs. n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all'interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché a conclusione dell'operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente....» (Sezione Lombardia deliberazione n. 521/2010/PAR);

-“..... la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto (...), spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico”“corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità” (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21 del 9 novembre 2009).

-che, pertanto, l'istituto della mobilità è finalizzato a soddisfare le seguenti esigenze:

A) una migliore distribuzione del personale già in servizio in luogo dell'assunzione di nuovo personale “al fine di limitare il turn over del personale e nel contempo reiterando le disposizioni atte a regolare al meglio l'ottimale distribuzione del personale già in servizio i cui oneri non determinano incrementi della relativa spesa a livello di comparto” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 162/2013/PAR);

B)“il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane, una più razionale distribuzione del personale tra le amministrazioni o all'interno della stessa amministrazione, il contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l'assunzione di nuove unità lì dove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l'attuazione della mobilità, il desiderio del dipendente di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali”. (Circolare Funzione Pubblica - UPPA - dell'11 aprile 2005).

-che “...la mobilità ex articolo 30 non determina l'immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego come invece avviene qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale. Trattasi in sostanza di un passaggio volontario a domanda del dipendente, che può essere anche preceduto da un'apposita procedura selettiva (art. 30, comma 2 bis), tanto all'interno dello stesso comparto quanto tra comparti diversi. E che non riguarda, dunque, dipendenti collocati in situazioni di disponibilità” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 162/2013/PAR).

-che, ove si ricorra comunque a procedure di passaggio di dipendenti di ruolo da un'amministrazione all'altra applicando la mobilità volontaria di cui al richiamato art. 30, l'effetto sulla componente della spesa appare sostanzialmente neutro a differenza del reclutamento che spiega, come visto, effetti incrementali degli oneri di personale;

DATO ATTO:

- che, secondo l'orientamento meglio precisato di seguito, per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria) non necessita di dare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione di cui all'art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- che sul punto, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF, con circolare congiunta prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 dell'11.04.2005, hanno avuto modo di stabilire che “la comunicazione di cui all'articolo 34 bis citato non è necessaria ove l'amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un'amministrazione all'altra”;

- che, peraltro, sulla prevalenza della mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 rispetto a quella prevista dagli articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto, si registra anche un costante e consolidato orientamento della magistratura contabile, (vedi, al riguardo, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei

Conti di controllo per il Veneto n. 162/2013/PAR, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 115/2014/PAR, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Veneto n. 181/2018/PAR);

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con i pareri n. 238243 del 16.12.2020 e n. 45220 del 12.3.2021, ha fornito indicazioni per l'applicazione della mobilità volontaria a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni dettate dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, stabilendo che, nel caso di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turnover ma su criteri di sostenibilità finanziaria, la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venendo meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità (Corte Conti Lombardia n. 74/2020 e Umbria n. 110/2020);

RILEVATO, inoltre, che, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota circolare n. 11786 del 12.02.2011, nel ribadire l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria, ha precisato che *“E' necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando”*;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione III – n. 4166 del 9 maggio 2024, con la quale “il Consiglio di Stato conferma che la mobilità volontaria è preliminare all'indizione di un nuovo concorso/selezione, oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell'istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l'amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all'interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell'approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l'esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l'indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità e perché non vi sia alcun obbligo per l'amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.”;

RITENUTO, per ragioni di economicità e di snellimento del procedimento, di provvedere all'ingaggio delle unità lavorative in oggetto attraverso “passaggio diretto”, ovvero il trasferimento in via definitiva, da altra pubblica amministrazione, anche in considerazione di poter disporre in tempi brevi di risorse umane già formate ed in possesso delle necessarie conoscenze, abilità e competenze richieste dal ruolo da ricoprire;

VISTI gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 (TUPI) e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per quanto attiene alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 16.01.2023, prot. n. 942 in pari data, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Affari generali e personale, nella quale è incardinato il servizio reclutamento e gestione del personale, con conseguente conferimento della posizione organizzativa, automaticamente ricondotta alla nuova tipologia di incarico di EQ, il cui disposto è rimasto confermato con i successivi decreti sindacali;

CONSIDERATO che l'art 89, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 5, comma 2 del D.Lgs.165/2001 stabiliscono che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

DATO ATTO che per il sottoscritto responsabile, nominato titolare di E.Q. in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/90 e della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO dell'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;
- il DPCM 26/06/2015 ed il DPCM del 30 novembre 2023 recante la "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale";

RITENUTO di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AVVIARE** la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) e s.m.i per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto funzioni locali o altre Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ove dovuto;
- 3. DI DARE ATTO** che è in corso di svolgimento la procedura della mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- 4. DI DARE ATTO**, altresì, che si procederà all'istruttoria ed alla valutazione delle istanze pervenute per l'avviso di mobilità volontaria permanente (ex art. 30 TUPI) con apposita commissione all'uopo nominata;
- 5. DI APPROVARE** l'avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. "mobilità esterna" o "trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione

pubblica”) ex art. 30 TUPI (Allegato A), per la copertura di n. 1 posto, previsto in organico ed attualmente vacante, di Funzionario Specialista in attività amministrative (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali, da inserire rispettivamente nell’ambito dell’unità organizzativa di questo Comune denominata “Area III Vigilanza e Demografici”, allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;

6. DI RISERVARSI di annullare l’anzidetta procedura di reclutamento al ricorrere delle condizioni di legge e, nel caso la procedura non dovesse dare esito positivo, di procedere con successiva attività di reclutamento;

7. DI STABILIRE che gli interessati alla procedura di mobilità debbano possedere alla data di presentazione della richiesta i seguenti requisiti e competenze professionali:

- essere dipendente a tempo indeterminato del comparto Funzioni locali o altre Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001;
- inquadramento nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni del comparto “Funzioni Locali” o in categoria giuridica equivalente, secondo le tabelle del DPCM 26/06/2015 e il DPCM del 30 novembre 2023, per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente l’espletamento della procedura, con profilo professionale di “Funzionario Specialista in attività amministrative” o assimilabile per contenuto prestazionale e competenze richieste a quello ricercato;
- aver concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal CCNL;
- essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio [scheda titoli di studio, abilitazioni professionali del modulo INPA] :
 - Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o Magistrale nel nuovo ordinamento equiparate ad uno dei diplomi su elencati, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.;
 - Laurea Triennale (L) ricompresa nelle seguenti classi di Laurea di primo livello: Classe delle lauree in Scienze Economiche; Classe delle lauree in Scienze dei Servizi Giuridici; Classe delle Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; Classe delle lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.
 - Titolo di studio rilasciato da uno stato estero dichiarato equipollente ad uno dei titoli studio di cui alle lettere precedenti;
- avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo da ricoprire senza limitazioni e/o prescrizioni (requisiti generici);
- essere in possesso della patente di guida cat. B;
- non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- non essere sospeso/a cautelatamente o per ragioni disciplinari dal servizio;
- non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
- essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso Pubbliche amministrazioni, come previsti dall’art. 2 del DPR 487/1994;
- dichiarazione di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità;
- nulla osta preventivo alla mobilità: gli interessati, dovranno allegare alla domanda il nulla osta al trasferimento dell’ente di appartenenza o una dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta ovvero, laddove ricorrano i presupposti per l’esenzione previsti dall’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, dichiarazione della non necessità del nulla osta al trasferimento [scheda “Allegati” del modulo InPA];

8. DI DARE ATTO:

- che le istanze dovranno essere presentate, successivamente all’inserimento dell’avviso sul portale del reclutamento, esclusivamente, pena la non ammissibilità delle stesse, attraverso l’apposito portale telematico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica denominato “InPA – portale del reclutamento” disponibile all’indirizzo Web: www.inpa.gov.it;

- che le istanze pervenute, munite di apposito nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza (cedente) o una dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta [scheda "Allegati" del modulo InPA, saranno valutate da una apposita commissione;
- che la valutazione si baserà sull'esame dei titoli di studio e di servizio posseduti nonché sul curriculum vitae e di quanto previsto nell'avviso;
- che la valutazione dei titoli e del curriculum sarà comunque seguita da un colloquio teso a verificare le conoscenze e le competenze dichiarate dall'istante ed attinenti al profilo professionale richiesto;

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina e dei suoi allegati all'albo pretorio online e sul sito web del Comune di SANT'ARPINO nell'apposita sezione del link di "Amministrazione Trasparente" per un periodo di trenta giorni;

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla Legge;

12. DI ATTESTARE che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
COMPAGNONE SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.